

Civile Sent. Sez. 3 Num. 11862 Anno 2015

Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO

Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

Data pubblicazione: 09/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 6199-2012 proposto da:

FERRARI AUGUSTA FRRGST35M66G144P, RISSO ROBERTO
RSSRRT34L17A278Q, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO
CELANI, che li rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

GALLEANO AUGUSTO, GALLEANO MASSIMO, GIUSTO EMANUELE,
BONAVERA LUIGI, RICCI VINCENZO, PRIOGLIO FRANCESCO,
OTTONELLO DAVIDE, CASAZZA GIOVANNA, DEGOLA ANTONIO;

2015

765



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- intimati -

avverso la sentenza n. 34/2011 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 13/01/2011 R.G.N. 60/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato CARLO CELANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

1.- Roberto Riso e Augusta Ferrari proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona - sezione distaccata di Albenga che aveva accolto la domanda avanzata da Augusto Galleano e Massimo Galleano, entrambi in proprio e quali contitolari della società Bagni Holiday, Luigi Bonavera, Giovanna Casazza, Antonio Degola, Emanuele Giusto, Davide Ottonello e Vincenzo Prioglio, di dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto a rogito del notaio Valentino Elpidio di Alassio in data 10 febbraio 2003, avente ad oggetto la costituzione in fondo patrimoniale del patrimonio immobiliare di Roberto Riso in favore della moglie Augusta Ferrari.

2.- La Corte d'appello di Genova, pronunciando sull'appello dei coniugi Riso e Ferrari, con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2011, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati.

3.- Avverso la sentenza, Roberto Riso e Augusta Ferrari propongono ricorso, affidato a quattro motivi.

Gli intimati non si difendono.

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa e insufficiente motiva-


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

zione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni*.

Secondo i ricorrenti, gli attori in primo grado non avrebbero provato il pericolo attuale e concreto dell'insufficienza del patrimonio dei debitori a soddisfare le pretese dei creditori; il Tribunale avrebbe deciso sul presupposto erroneo della costituzione in fondo patrimoniale di tutti i beni dei ricorrenti, senza che, dall'attività istruttoria, risultassero elementi in tale senso; la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado, incorrendo in vizio di motivazione, in quanto avrebbe omesso di esaminare i motivi di gravame; sarebbe stato onere degli attori dimostrare che, al di là dei beni conferiti in fondo patrimoniale, i debitori erano privi di altri beni, mobili o immobili, idonei a soddisfare le ragioni creditorie; in particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che sin dal mese di agosto 1997 taluni immobili del Riso, che sei anni dopo sono confluiti nel fondo patrimoniale, erano stati sottoposti a sequestro conservativo e questo si sarebbe potuto convertire in pignoramento, senza che i creditori fossero pregiudicati dal (successivo) atto di costituzione del fondo patrimoniale; tale circostanza avrebbe escluso in radice la sussistenza dell'*eventus damni*.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



La sentenza impugnata ha accertato che <<nella specie non vi è dubbio in ordine al fatto che il conferimento da parte del Risso al fondo patrimoniale di tutti i propri beni immobili preclude ex art. 170 cc la soddisfazione sui beni conferiti al fondo stesso dei crediti portati dalle due sentenze di condanna del Risso al risarcimento dei danni causati agli odierni appellati con il reato di truffa aggravata per il quale il Risso è stato condannato in sede penale>>. Nel corpo della motivazione, la Corte ha ribadito di aver accertato che il Risso <<ha conferito in blocco al neo costituito fondo patrimoniale tutti i propri beni immobili>>.

A fronte di questo accertamento fattuale, sarebbe stato onere del ricorrente indicare gli elementi emersi in giudizio, atti a dimostrare che non tutti i beni immobili di sua proprietà erano stati conferiti in fondo patrimoniale e tali che, se la Corte di merito li avesse considerati, sarebbe pervenuta a diverse conclusioni, in punto di fatto.

Ed invero, in sede di legittimità, l'unico controllo possibile sull'operato del giudice di merito in punto di accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione è "filtrato" dalla motivazione. Il relativo controllo presuppone che il ricorrente denunci vizi di quest'ultima che evidenzino, a loro volta, carenze nell'attività di assunzione e/o di valutazione delle prove, una volta che siano

state regolarmente applicate da parte del giudice di merito le regole sul riparto dell'onere probatorio.

Nel caso di specie, la Corte non ha attribuito ai convenuti un onere probatorio gravante sugli attori, ma ha affermato che questi ultimi hanno assolto all'onere della prova dell'*eventus damni* su di loro gravante, dimostrando che tutti i beni immobili del Riso erano confluiti nel fondo patrimoniale.

Il ricorso non evidenzia elementi atti a smentire l'accertamento di cui è detto in motivazione, salvo che per un asserito sequestro conservativo che avrebbe consentito di sottrarre i beni che ne sarebbero stati oggetto al vincolo di indisponibilità nascente dalla loro (successiva) costituzione in fondo patrimoniale.

Sotto questo profilo il ricorso viola palesemente l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. poiché non specifica l'atto col quale sarebbe stato disposto questo sequestro conservativo, ad istanza ed a favore di quali soggetti, a carico di quali beni, né ne indica la data in modo da poter collocare la misura cautelare in epoca precedente all'annotazione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 162, ult. co., cod. civ. (rilevante ai fini dell'opponibilità del vincolo ai terzi: cfr. Cass. S.U. n. 21658/09). Ancora, non si deduce in ricorso di aver eccepito, già nei gradi di merito, siffatta situazione -della quale non vi è traccia nella sen-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tenza impugnata- sicché la relativa questione risulta inammissibile anche perché dedotta per la prima volta in questa sede.

In conclusione, il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2.- Col secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della *scientia damni* in capo al Risso.

I ricorrenti sostengono che la Corte avrebbe errato nel dare rilevanza al fatto che la costituzione del fondo era successiva alla notificazione del titolo esecutivo, senza soffermarsi sulle censure degli appellanti, fondate -anche in riferimento all'elemento soggettivo- sulla sussistenza del sequestro conservativo dei beni immobili, che avrebbe comportato la mancanza di consapevolezza in capo al Risso del pregiudizio che arrecava alle ragioni dei creditori. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto dell'offerta effettuata dagli imputati, nel corso del processo penale a carico di Roberto Risso (oltre che di Monica Risso e di Francesco Anfosso), e precisamente all'udienza del 16 giugno 1998, della somma di lire 600.000.000 a totale soddisfacimento delle ragioni degli attuali creditori, ivi costituiti parti civili (in quanto persone offese dal reato di truffa ascritto agli imputati); con questa offerta, accettata senza alcuna riserva dalle parti civili, il Risso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avrebbe ritenuto di aver risarcito per intero il (presunto) danno e di avere perciò integralmente soddisfatto le proprie obbligazioni risarcitorie e restitutorie.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

A parte quanto già detto per il sequestro conservativo, analoghi profili di inammissibilità si riscontrano in merito alla dedotta vicenda dell'offerta risarcitoria in sede penale (sulla quale il ricorso è parimenti privo di autosufficienza). Peraltro, il fatto è del tutto insignificante, quindi manca di decisività (ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo applicabile *ratione temporis*). Ed invero, esso si colloca prima dei fatti ritenuti rilevanti dal giudice di merito, al fine dell'affermazione della sussistenza della *scientia damni*: in primo luogo, la condanna del Riso al risarcimento dei danni in favore degli odierni intimati, non in sede penale, bensì con le sentenze successivamente intervenute in sede di civile (all'esito dei procedimenti intrapresi dai danneggiati per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al reato di truffa). Sono state queste che -secondo la ricostruzione, più che logica, del giudice d'appello- una volta notificate, unitamente al precetto, hanno reso note al debitore le pretese dei creditori, inducendo nello stesso la consapevolezza del pregiudizio che avrebbe loro arrecato con la co-



stituzione del fondo patrimoniale (che è successiva appunto alla notificazione di titolo esecutivo e di precetto, come evidenziato in sentenza). Peraltro, la motivazione sulla sussistenza in capo al debitore della consapevolezza del pregiudizio recato alle ragioni dei creditori è ben più articolata di quanto lasci intendere il motivo di ricorso, poiché fondata su una serie di fatti [elencati sotto le lettere da a) a d) del paragrafo 3 della sentenza] costituenti presunzioni idonee allo scopo, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. (cfr. Cass. n. 24757/08).

In conclusione, il secondo motivo è inammissibile.

3.- Col terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Ferrari.

I ricorrenti osservano che sarebbe emerso in corso di causa che i beni costituiti in fondo patrimoniale erano stati acquistati dal Riso in regime di comunione legale con la moglie, e quindi si appartenevano a quest'ultima nella quota della metà. L'atto si sarebbe dovuto perciò qualificare come a titolo oneroso, e non a titolo gratuito, e pertanto la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza del *consilium fraudis* in capo alla moglie. Pertanto, sarebbe errata l'affermazione del secondo giudice di gratuità dell'atto e sarebbe viziata la motivazione per aver omesso di motivare sulla sussistenza di detto requisito.

3.1.- Per evidenti ragioni di connessione va esaminato congiuntamente il quarto motivo, col quale è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. , perché la Corte d'Appello avrebbe presunto il *consilium fraudis* in capo alla Ferrari per il solo fatto che questa era coniugata col Riso, senza che vi fossero perciò indizi gravi precisi e concordanti.

3.2.- I motivi non meritano di essere accolti.

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ., secondo l'univoco orientamento di questa Corte (per il quale, cfr., tra le più recenti, Cass. n. 24757/08 e ord. n. 2530/15), che va qui confermato anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale.

Essendo perciò corretta in diritto l'affermazione del giudice d'appello circa la natura gratuita dell'atto, il terzo motivo è infondato.

Poiché detta gratuità rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore, il quarto motivo, riferito all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla Fer-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



rari, è inammissibile per carenza di interesse (oltre che infondato, avendo comunque la Corte di merito motivato sulla base delle presunzioni di cui si è detto trattando del secondo motivo).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione poiché gli intimati non si sono difesi.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.